



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)



POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Veneto 13 - CAP 25073

Tel. 030-2111228/250 – Cell. 3482469804

polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73 / 2025

OGGETTO: CHIUSURA PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI PUBBLICHE PER DISINFESTAZIONE ZANZARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, per procedere alla disinfestazione contro le zanzare delle aree verdi pubbliche;

RITENUTO di dover dar corso ai lavori tramite la ditta incaricata Eurogreen ecologia applicata con sede a Brescia in via Allegri, 97 P.Iva 03018510986 come e mail dell'Ufficio Tecnico adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori;

PREMESSO che l'interesse legittimo dell'operatore non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

DATO ATTO che i provvedimenti sono adottati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo dell'impresa esecutrice dei lavori di riparare eventuali danni derivanti dalle opere eseguite, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 16.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

RICHIAMATO il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTO il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RISCONTRATO che è necessario procedere, nell'area interessata dai lavori di disinfestazione dei parchi Comunali e delle aree verdi pubbliche delimitate da apposita segnaletica, come segue :

chiusura per il giorno Lunedì 18 Agosto dalle ore 21,00 e sino a fine lavori (di disinfestazione dei parchi e aree pubbliche :

- Parco 2 Aprile
- Parco Via Canossi
- Parco Giudici
- Parco via Collodi
- Area P.zza XXVIII maggio
- Area cani via Brede
- Parco via Papa Giovanni XXIII
- Area Centro Civico e Municipio
- Aree verdi pubbliche come da segnaletica posta in loco

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al presente provvedimento viabilistico;

Ordina

**il giorno 18 Agosto 2025 dalle ore 21,00 e sino a fine lavori la chiusura (il divieto di transito pedonale e di frequentazione) dei parchi comunali e delle aree verdi pubbliche per procedere alla disinfestazione contro le zanzare delle suddette aree così come sotto riportato
Contestuale divieto di parcheggio delle vetture nelle aree debitamente segnalate e sotto riportate**

Si invita la cittadinanza ad evitare per il periodo sopra riportato a non transitare ne frequentare le aree interessate alla disinfestazione

- Parco 2 Aprile
- Parco Via Canossi
- Parco Giudici
- Parco via Collodi
- Area P.zza XXVIII maggio
- Area cani via Brede
- Parco via Papa Giovanni XXIII
- Area Centro Civico e Municipio
- Aree verdi pubbliche come da segnaletica posta in loco

(delimitata da apposita segnaletica posta in loco)

Si raccomanda la scrupolosa osservanza a quanto soprariportato

il soggetto richiedente :

- deve garantire la massima visibilità del cantiere mediante adeguati mezzi segnalatori, sia per il periodo diurno che eventualmente per il periodo notturno;

- deve provvedere al mantenimento in ogni momento alle condizioni di sicurezza del cantiere (delimitazione area cantiere, apposizione cartelli ammonitori, ripristino in caso di eventi temporaleschi, ecc);

- in ogni momento consentire il libero transito dei mezzi di soccorso.

Il richiedente deve inoltre procedere alla disposizione della segnaletica prevista, di cui agli artt.38 e 39 del Decreto Legislativo n° 285/92 , del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e del D.M. del 10 Luglio 2002.

Il richiedente dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che eventualmente di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;

b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

c) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it prima della decorrenza del presente atto;

d) esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della dichiarazione medesima e di copia dell'ordinanza stessa.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si

rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

Lì, 07/08/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)